



***ESTRATTO DALLE NORME DIOCESANE PER IL PRESTITO TEMPORANEO
DEI BENI CULTURALI DI PROPRIETÀ ECCLESIASTICA***

1. Il patrimonio ecclesiastico e la normativa canonica e civile in materia di beni culturali

Il complesso dei Beni Culturali di proprietà della Chiesa veneziana costituisce un patrimonio di carattere storico, artistico e religioso di notevole interesse e valore, che il Patriarcato di Venezia intende valorizzare. In particolare questo patrimonio richiede il rispetto delle norme ecclesiastiche, indicate nei documenti della Conferenza Episcopale Italiana (*Norme* del 1974 e *Orientamenti* del 1992), e delle direttive della Pontificia Commissione per i Beni Culturali della Chiesa.

Inoltre, nel favorire la collaborazione tra la Chiesa e la Pubblica Amministrazione, nel rispetto dell'Accordo di Revisione del Concordato firmato nel 1984, e dell'Intesa per i Beni Culturali del 1996, il Patriarcato di Venezia accoglie e fa proprie le norme statali relative alla tutela del patrimonio storico-artistico.

1.1. Riconoscendo che la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico-artistico viene attuata anche attraverso la riproduzione e la diffusione dell'immagine delle opere, il Patriarcato di Venezia intende disciplinare le riproduzioni attraverso questa normativa, che promuove un corretto uso delle immagini nel rispetto dello specifico valore religioso (liturgico, biblico e teologico tradizionale) che le caratterizza.

1.2. La documentazione fotografica realizzata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali attraverso le Soprintendenze per la catalogazione e la tutela è da considerarsi ad uso interno del Ministero e dei suoi organi per i propri scopi istituzionali, pertanto non è soggetta ad autorizzazione (eccetto la concessione o commissione a terzi delle immagini). Un eventuale uso diverso delle immagini d'archivio dovrà essere autorizzato nel rispetto della presente normativa e potrà essere autorizzato previa la consegna di copia delle stesse immagini alla Diocesi nel rispetto delle circolari ministeriali ed ecclesiastiche che regolano l'attività di inventariazione dei beni culturali ecclesiastici.

1.3. Tale normativa sarà applicata per tutti i beni di proprietà ecclesiastica. In un'epoca in cui la riproduzione con ogni tipo di tecnologia può consentire una diffusione planetaria in tempo reale delle immagini delle opere d'arte e dei beni culturali, le norme qui presentate hanno l'obiettivo di verificarne l'inserimento in contesti adeguati, di valorizzarne una lettura il più possibile completa, di contestualizzarne il significato religioso.

1.4. I soggetti responsabili del patrimonio e del suo uso sono in primo luogo il Vescovo diocesano e suoi delegati, nonché i responsabili *pro-tempore* degli Enti ecclesiastici proprietari. La verifica dell'applicazione della disciplina circa l'uso e la tutela dei Beni Culturali è pertanto compito primario dell'Ordinario e degli Uffici competenti, che potranno far valere i loro diritti anche in sede legale.

2. Norme per le riproduzioni dei beni culturali ecclesiastici (omissis)

2.1. Riproduzioni a scopo commerciale (omissis)

2.2. Riproduzioni per ragioni di studio (omissis)

2.3. Riproduzioni a scopo divulgativo (omissis)

3. Norme per il prestito dei beni culturali ecclesiastici

La Curia Patriarcale di Venezia rilascia le autorizzazioni al prestito dei beni culturali ecclesiastici attraverso l'Ufficio Beni Culturali - sezione beni artistici, storici e museali ecclesiastici.

3.1. Prestiti per mostre temporanee. Per ottenere il prestito è necessario presentare il progetto dettagliato dell'iniziativa culturale (mostra o altro) allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Il richiedente dovrà presentare la domanda all'Ufficio Beni Culturali che vaglierà il progetto ed espletterà le pratiche.

3.1.1. L'autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto, la



Commissione per i Beni Artistici e Storici, il Consiglio Diocesano per gli Affari Economici ed il Collegio dei Consultori, nonché la Soprintendenza competente. Per le mostre all'estero è necessario ottenere anche l'autorizzazione della Pontificia Commissione per i Beni Culturali, che verrà richiesta dall'Ordinario, oltre all'autorizzazione ministeriale all'estero. L'Ufficio dovrà soprintendere alla iniziativa, tutelare il valore storico e artistico ma soprattutto religioso delle opere, e per questo potrà richiedere ulteriori garanzie per autorizzare il prestito.

3.1.2. Il Patriarcato si riserva di chiedere una adeguata offerta, in ragione del valore dell'opera, quale contributo alla tutela del bene e alla sua valorizzazione.

3.1.4. Qualora l'Ufficio lo ritenesse necessario per ragioni di culto e di decoro, l'autorizzazione al prestito sarà subordinata alla realizzazione a carico dei richiedenti di una riproduzione in scala 1:1 dell'opera, che sarà collocata in luogo dell'originale. Alla restituzione dell'opera, tale riproduzione rimarrà di proprietà dell'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato.

3.1.5. Restano a carico dei richiedenti oltre alle spese organizzative (imballaggio, trasporto, assicurazione "chiodo a chiodo", ecc.), anche le eventuali spese e ogni altro onere che grava sul proprietario dell'opera per il prelievo e la restituzione delle opere. Il richiedente, ottenuta l'autorizzazione da parte della Curia, dovrà contattare direttamente il responsabile del bene per gli ultimi accordi.

3.1.6. Ogni iniziativa legata all'esposizione che utilizzi l'immagine dei beni in oggetto dovrà essere autorizzata secondo le norme che regolano le riproduzioni dei beni culturali nella Diocesi.

3.2. Prestiti temporanei per il culto

Per ottenere il prestito è necessario presentare domanda scritta indicando le ragioni del prestito, i termini di tempo, ed allegando le schede di prestito per i singoli oggetti. Alla scheda dovrà essere allegata una foto recente che testimoni lo stato di conservazione dell'opera. L'autorizzazione al prestito viene concessa sentito il parere dei responsabili dei beni in oggetto e la Commissione per i Beni artistici e storici.

3.2.1. Il richiedente non potrà intervenire sull'opera prestata senza informare l'Ufficio Beni Culturali e il responsabile del bene, nemmeno in caso di pulizia o restauro, in quanto custode solo temporaneo del bene.

3.2.2. Restano a carico dei richiedenti oltre alle spese di trasporto (imballaggio, trasporto, vigilanza), anche una polizza assicurativa adeguata a garanzia delle opere prestate, nonché eventuali spese e ogni altro onere che grava sul responsabile dell'opera per il prestito.

Norme emanate a Venezia, il 2 gennaio 1998 dall'Ordinario diocesano



**RICHIESTA DI PRESTITO TEMPORANEO
DI BENI CULTURALI ECCLESIASTICI**

Richiedente:
indirizzo:
CAP:città:
n° telefonico:
email:
codice fiscale/partita I.V.A.:

Opera richiesta:
Autore:
Dimensioni:
Collocazione:
Note:

A cura dell'UBC della Diocesi

Opera di proprietà di:
Responsabile:
Stato di conservazione:
Necessità di: ☐ manutenzione ☐ pulizia ☐ restauro ☐ altro
Ultima stima valore assicurativo: €

Il richiedente allega una descrizione dettagliata dello scopo e degli obiettivi dell'iniziativa

Periodo espositivo: dal al
Sede dell'esposizione:
Patrocini, collaborazioni o sponsor:
.....
Altri prestatori:
.....

Dati relativi al prestito e al trasporto

Società assicuratrice:
Polizza n°: Tipo Copertura:
Ditta trasporto:



DIOCESI PATRIARCATO DI VENEZIA

UFFICIO PER I BENI CULTURALI
E EDILIZIA DI CULTO

Dati relativi all'esposizione

Vetrina	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Illuminazione	naturale <input type="checkbox"/>	artificiale < 50 lux <input type="checkbox"/>
Climatizzazione	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Guardiania diurna e notturna	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Allarme antifurto/incendio	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Didascalie e descrizioni	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
Catalogo /sito internet	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>
L'opera sarà riprodotta	sì <input type="checkbox"/>	no <input type="checkbox"/>

Se sì, richiedere il modulo per l'autorizzazione alla riproduzione dell'opera all'Ufficio Beni Culturali

Il richiedente si impegna al rispetto della normativa diocesana vigente ed in particolare:

- a fornire al Patriarcato di Venezia qualsiasi garanzia fosse richiesta dall'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato. per la tutela e la valorizzazione corretta dell'opera.
- a contribuire alla tutela del bene e della sua valorizzazione con una congrua offerta o con il preventivo restauro dell'opera.
- a realizzare, se richiesta da ragioni di culto e decoro, una riproduzione in scala 1:1 dell'opera che sarà collocata in luogo dell'originale e resterà di proprietà dell'Ufficio Beni Culturali del Patriarcato.
- a farsi carico di tutte le spese organizzative (imballaggio, trasporto, assicurazione "chiodo a chiodo", ecc.) e di ogni altra spesa e onere che grava sul proprietario dell'opera per il prelievo e la sua restituzione.
- a specificare chiaramente in sede espositiva la proprietà del bene e l'autorizzazione concessa dall'Ufficio Beni Culturali.
- a contattare direttamente il responsabile del bene per concordare gli appuntamenti, una volta ottenuta l'autorizzazione.

Il richiedente

.....

(firma)

.....

(data)